

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

(Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14

“Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42”)

Titolo II

IMPRESE TURISTICHE

Altre strutture ricettive

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 45 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) strutture ricettive extra - alberghiere per la ospitalità collettiva:
 - 1) case per ferie;
 - 2) ostelli per la gioventù;
 - 3) rifugi alpini;
 - 4) bivacchi fissi;
 - 5) rifugi escursionistici;
 - b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
 - 1) esercizi di affittacamere,
 - 2) case e appartamenti per vacanze;
 - 3) residenze d'epoca;
 - c) residence.
2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

Art. 46 - Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.

2. I Comuni e le Province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

Sezione II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 47 - Case per ferie e rifugi escursionistici

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all'articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate *nella denuncia di inizio attività*, come previsto dall'articolo 53.

2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

Art. 48 - Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

Art. 49 - Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.

Art. 50 - Bivacchi fissi

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 51 - Soggetti legittimati alla gestione

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR 252/1998.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.

4. *Abrogato.*

Art. 52 - Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II

1. *L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.*

2. *La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate.*

3. *Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 3 e 4.*

4. *E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.*

Art. 53 - Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi

1. *Per le case per ferie, la denuncia di inizio attività individua i soggetti cui la struttura è destinata.*

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della denuncia di inizio attività è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, sottoscrive la denuncia di inizio attività per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione al comune, specificandone l'ubicazione.

Sezione III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54 - Requisiti

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 55 - Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all'alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di "bed & breakfast".

Art. 56 - Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico.

Art. 57 - Locazioni ad uso turistico

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo".

Art. 58 - Residenze d'epoca

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico - architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (*Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana*), che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di "residenze d'epoca", mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici.

Art. 59 - Disposizioni concernenti i soggetti gestori

1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.

2. *Abrogato.*

Art. 60 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla presentazione al Comune in cui si intende svolgere l'attività di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti" attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.

2. A tal fine il denunciante deve indicare:

a) generalità e denominazione del denunciante;

b) generalità dell'eventuale rappresentante legale;

c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.p.s. approvato con RD 773/1931 e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti anche da quest'ultimo;

d) *abrogata*;

e) l'esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.

3. *Abrogato.*

4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:

a) ubicazione e caratteristiche;

b) servizi offerti;

c) numero dei posti letto e delle unità abitative;

d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;

e) periodi di apertura.

5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

Art. 61 - Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere

1. *Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75.*

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all'articolo 60.

Sezione IV - Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 62 - Residence

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.

Art. 63 - Classificazione e revisione della classificazione

1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di cui all'articolo 158.

2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato.

3. La provincia in ogni momento verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accerti che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune.

Art. 64 - Procedura per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. La gestione di residence può comprendere la somministrazione di bevande.

3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 3 e 4.

4. E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

Sezione V - Uso occasionale a fini ricettivi

Art. 65 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all'articolo 61 della LR 9/1995.

Sezione VI - Vigilanza e sanzioni

Art. 66 - Compiti di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 67 - Cessazione dell'attività

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all'articolo 158, il comune dispone la cessazione dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell'attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.

Art. 68 - Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

- a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;

- b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.

4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all'articolo 158 non altrimenti sanzionati.

5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

- a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;

- b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 158 per il tipo di struttura.

7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo IV - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

Art. 73 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.

Art. 74 - Attribuzione di funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dalle Province.

Art. 75 - Modalità e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l'elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.

Art. 76 - Termine di presentazione della comunicazione

1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive è fatto obbligo di comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1 dicembre dell'anno in corso.

2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1 marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare nella stagione successiva, nonché le caratteristiche delle strutture.

2 bis. Non vi è obbligo di comunicazione dei prezzi o delle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle strutture ricettive hanno facoltà di presentare una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1 giugno, se variati in aumento.

4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività.

5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.

6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell'attribuzione del nuovo livello di classificazione.

Art. 77 - Informazioni

1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali, alla Regione e all'E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1 ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni suppletive presentate entro il 1 marzo.

Art. 78 - Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all'ultima comunicazione.

2. In ogni camera o unità abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo unico.

4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti

destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.

Art. 79 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

Art. 80 - Sanzioni amministrative

1. *Chi effettua la comunicazione di cui all'articolo 75 incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 360,00 euro.*

2. *Chi non espone la tabella di cui all'articolo 78, comma 1 o la espone in modo non perfettamente visibile, nonché chi compila la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla provincia, del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2.*

3. *È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro:*

- a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;*
- b) chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3 e comma 4.*

4. *Chi non comunica i prezzi o applica prezzi superiori a quelli comunicati è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 600,00 euro a 3600,00 euro.*

5. *In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.*

Art. 81 - Osservatorio regionale del turismo

1. *E' istituito l'osservatorio regionale del turismo, a cui partecipano rappresentanti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori, delle camere di commercio e delle pro-loco.*

2. *La composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale. Con l'approvazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, cessa l'efficacia della deliberazione del Consiglio regionale 20 maggio 2003, n. 94 concernente la costituzione dell'Osservatorio regionale del turismo.*

3. *L'osservatorio effettua studi ed analisi relative al turismo in ordine a:*

- a) consistenza dell'offerta, caratteristiche delle imprese e dinamiche dei prezzi dei servizi;*
- b) flussi turistici;*
- c) rapporti di lavoro e formazione professionale, anche ai fini della contrattazione di categoria;*
- d) appalti di servizi turistici;*
- e) ricorso al credito e al sostegno finanziario pubblico;*
- f) marketing e promozione, cooperazione internazionale.*

4. *L'osservatorio invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.*